

CONTRATTO

tra

il MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEO NAZIONALE DI**MATERA** (d'ora in avanti denominato anche, per brevità, "Ministero"),

con sede in Via Ridola n. 24 - 75100 Matera (MT), codice fiscale

93065160777, per il quale interviene l'arch. Annamaria Mauro, nata a

Nola (NA) il 10/02/1973, nella sua qualità di Direttore, domiciliata per

la carica presso la sede del Museo Nazionale di Matera, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denomi-

nata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243,

capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A.

05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma

RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Mi-

nistero della Cultura, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Ro-

ma il 22/08/1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato,

domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, re-

cante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, re-cante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-**le amministrazioni pubbliche*";**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-rismo del 23 dicembre 2014, recante "*Organizzazione e funzionamento*

dei musei statali”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto 761 del 06 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 09 novembre 2020 al fg.708 che attribuisce all'arch. Annamaria Mauro l'incarico di Direttore del Museo Nazionale di Matera;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la

ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della Cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Ministero della Cultura 28 luglio 2022 n. 306, concernente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione anno 2022;

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero della Cultura;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales “*svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e*

sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales “*un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti*”;

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “*relazione in house*”;

VISTO l’articolo 5, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, laddove individua i requisiti per l’affidamento *in house*, specificando che: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui precisa che si verifica il controllo analogo qualora un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che è istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* e che l'iscrizione nel citato elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri individuate nelle Linee Guida ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che "*a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house*", mentre il punto 5.3 specifica che "*la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti ag-*

giudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti

dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5,

comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui

prevede che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le sta-

zioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla con-

gruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione

del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità,

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale

impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante “*Misure per il servizio pubblico*

essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi del-

la cultura” del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art.

1, comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

nella parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'ar-

ticolo 192 del D.Lgs. 50/2016, laddove il Ministero della Cultura, una

volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipenden-

te, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività

di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali

nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto

tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle

procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero della Cultura da impiegare in tali attività;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*, del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero della Cultura mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;

VISTA l'iscrizione del Ministero della Cultura, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, avvenuta in data 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

VISTO il contratto sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra il Museo Nazionale di Matera e la Ales S.p.A. avente ad oggetto "*Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della*

fruizione nei musei e per il rafforzamento della capacità amministrativa

e gestionale degli uffici per il Museo Nazionale di Matera”, in scadenza

al 31 dicembre 2022, le cui prestazioni sono state valutate, ad oggi,

positivamente dalla Committenza;

VISTA la nota a firma del Direttore generale Musei recante il prot.

20751 del 2 dicembre 2022 con la quale viene comunicato lo stanziamento a favore del Museo Nazionale di Matera, quale Istituto autonomo, della somma di Euro 603.000,00 al fine di poter stipulare un contratto con la Ales S.p.A. per lo svolgimento dei servizi in argomento allo scadere del contratto di cui in premessa in data 31 dicembre 2022 e sino al 31 dicembre 2023;

scadere del contratto di cui in premessa in data 31 dicembre 2022 e

sino al 31 dicembre 2023;

VALUTATA l'opportunità per il Museo Nazionale di Matera di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nei musei, per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e di supporto per le attività di tutela e conservazione dei beni per il Museo Nazionale di Matera, ed evitarne la discontinuità;

ed evitarne la discontinuità;

VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre 2022, recante “*Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative*”, ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di supporto in regime di *in house providing* a favore della Ales S.p.A., è stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del

stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L.

21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n.

132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del

132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del

132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del

132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del

Museo Nazionale di Matera al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi;

VISTA la determina a contrarre n. 46 del 29 dicembre 2022 a firma del Direttore del Museo Nazionale di Matera;

VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale in servizio presso il Museo Nazionale di Matera da impiegare nelle attività relative ai servizi in argomento, di cui al verbale del 20 dicembre 2022;

VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma Direttore del Palazzo Museo Nazionale di Matera alla Ales S.p.A., recante il 4903 del 21 dicembre 2022, relativamente alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nei musei, per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e di supporto per le attività di tutela e conservazione dei beni per il Museo Nazionale di Matera, con riferimento all'annualità 2023;

VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 11523 del 22 dicembre 2022 contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad **Euro 493.622,73** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "*Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.*";

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente al Museo Nazionale di Matera un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la nota recante il prot. n. 4983 del 28 dicembre 2022 a firma del Direttore del Museo Nazionale di Matera, con la quale ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 11523 del 22 dicembre 2022;

VISTA la nota recante il prot. n. 5010 del 29 dicembre 2022, a firma del Direttore del Museo Nazionale di Matera, di richiesta dell'anticipazione dei servizi in argomento nelle more della stipula, al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi in essere;

VISTA la nota di risposta di Ales recante il prot. n. 11801 del 29 dicembre 2022, contenente l'accettazione dell'anticipazione dei servizi nelle more della stipula del contratto;

VISTA la nota recante il prot. n. 549 del 12 gennaio 2023 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del presente contratto;

TENUTO CONTO che l'affidamento di cui al presente contratto grava sul capitolo 1.1.2.040 del bilancio di previsione 2022 del Museo Nazionale di Matera;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover pro-

cedere alla sottoscrizione del presente contratto;

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

2.1. L'Istituto affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di cui al documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare Tecnico" - ("Allegato A").

2.2. In particolare, l'Istituto affida ad Ales, che accetta, un contratto per *"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nei musei, per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e di supporto per le attività di tutela e conservazione dei beni per il Museo Nazionale di Matera"*.

2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dall'Istituto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.

2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e

menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).

2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture dell’Istituto competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).

3.2 In ragione del ruolo di società *in house* del Ministero della Cultura, Ales prende atto ed accetta che l’Istituto si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.

4.1 Le attività indicate nell’art. 2, avranno durata di n. 12 (dodici) mesi, a far data dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

4.3 L’Istituto si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.

5.1 L’Istituto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e

tenere indenne l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Obblighi e adempimenti.

6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dall'Istituto.

6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che l'Istituto riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.

6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere all'Istituto un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;

6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.

6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza

che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.

6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.

6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:

- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;

- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dall'Istituto;

- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia dell'Istituto, sia dei terzi;

- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;

- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;

- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore

relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del pre-

sente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione

all'Istituto;

- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei disposi-

tivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione

all'attività svolta;

- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concor-

dando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi di-

rettamente con l'Istituto o con i suoi Uffici competenti per ciascuna area;

6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute

nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle

leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.

Articolo 7. Comunicazioni dell'Istituto.

7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo

dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal respon-

sabile del contratto dell'Istituto al responsabile del contratto di Ales. Ta-

le comunicazione sarà inviata dall'Istituto ad Ales con almeno 3 (tre)

giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo ri-

scontro.

7.2 L'Istituto si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione

al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a

disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte

le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.

Articolo 8. Corrispettivo.

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in **€ 493.662,73 (quattrocentonovantatremilaseicentosessantadue/73)** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento;

8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come indicate nell'offerta recante il prot. n. 11523 del 22 dicembre 2022, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.

8.4 Oneri per la sicurezza.

L'Istituto ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico

di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.

L'Istituto dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad **Euro 0** in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero della Cultura abbia accreditato all'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".

9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco **ER13KQ**, con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza

degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

Articolo 11. Penali.

11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.

11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte dell'Istituto, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Istituto di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese

di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.

Articolo 12. Assicurazione.

12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.

13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso l'Istituto ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Istituto.

Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.

14.1 L'Istituto, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le mo-

dalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

15.1 L'Istituto avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dall'Istituto con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Istituto.

15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.

15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione

sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte dell'Istituto.

Articolo 16. Recesso.

16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto.

16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17 Protezione dei dati personali.

17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del d.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione all'Istituto, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il ri-

spetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la li-

ceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare,

Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;

- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;

- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;

- uso non consentito dei dati utilizzati.

17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessa-

ria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà

l'Istituto di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della presta-

zione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.

17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi

non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non

previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle prescrizioni di leg-

ge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti

e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà

immediatamente all'Istituto qualsiasi utilizzo o divulgazione non auto-

rizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.

17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte

presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, sa-

ranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati

comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di ese-

guire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né tra-

sferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'e-

secuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

Articolo 18. Referenti del contratto.

I rapporti tra l'Istituto e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra l'arch. Annamaria Mauro in qualità di Direttore del Museo Nazionale di Matera, e il dott. Mario De Simoni della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A.

Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 20. Foro competente.

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Modalità di stipula e spese.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di

Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

Il Ministero della Cultura – Museo Nazionale di Matera

Arch. Annamaria Mauro _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)